



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **368**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Integrazione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza per la valorizzazione turistica - articolo 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica), approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 783 di data 12 maggio 2015.

Il giorno **18 Marzo 2016** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

SARA FERRARI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento" prevede la concessione di contributi a soggetti diversi dalle Aziende per il turismo, dalle Associazioni pro loco e loro Consorzi, per la realizzazione, anche ripetuta negli anni, di iniziative e manifestazioni, comprese quelle a carattere sportivo, all'interno o all'esterno del territorio provinciale che assumano rilevanza particolare per la valorizzazione turistica dell'intera provincia o di parte della stessa.

Con deliberazione della Giunta n. 783 di data 12 maggio 2015 sono stati approvati i criteri e modalità (Criteri) per la concessione dei sopra citati contributi.

Visto che le finalità dei sopracitati incentivi è quello di agevolare l'organizzazione di eventi di particolare rilevanza per la valorizzazione turistica, aspetto questo prioritario rispetto alle caratteristiche del soggetto organizzatore. Tenuto inoltre conto del fatto che vi possono essere casi in cui, nel periodo ricompreso tra la data di presentazione della domanda e la data di avvio dell'evento, possa mutare il soggetto organizzatore della stessa iniziativa, si presenta l'esigenza di integrare gli attuali criteri con il seguente articolo:

“Articolo 9

Modifica del soggetto richiedente

Nel caso in cui al soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda di contributo e prima del provvedimento di concessione dello stesso, subentri un altro soggetto a quest'ultimo è ammesso il subentro nella titolarità della domanda. La struttura provinciale competente in materia di turismo verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 1, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, provvede con la concessione del contributo in capo al nuovo beneficiario; qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposto il diniego del contributo.

Dopo la concessione del contributo, ma prima della data di avvio dell'iniziativa, può subentrare un altro soggetto (cessionario) al beneficiario del contributo (cedente). La struttura provinciale competente in materia di turismo verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 1, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, dispone con determinazione il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario; qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposta la revoca del contributo.

Nei casi sopra citati è necessario che il nuovo soggetto presenti la seguente documentazione:

- a) domanda di subentro, contenente tra l'altro i dati identificativi del soggetto subentrante e del soggetto cedente, nonché i dati afferenti le iniziative e manifestazioni per la valorizzazione turistica provinciale oggetto di contributo,

redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente, sottoscritta sia dal soggetto titolare che dal subentrante;

- b) dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, attestante di non fruire di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali per lo svolgimento dell'iniziativa oggetto della richiesta di contributo.

La spesa oggetto del finanziamento dovrà essere sostenuta dal nuovo soggetto beneficiario del contributo (cessionario) e ad esso dovrà essere intestata tutta la documentazione per la liquidazione del contributo.”

La sopra citata integrazione, di natura migliorativa, trova applicazione retroattivamente anche per le domande relative all'anno 2016 già finanziate e quelle da finanziare.

In conformità alla procedura fissata con deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 la proposta di integrazione alla deliberazione è stata inviata ai servizi provinciali di staff dai quali sono stati ricevuti i pareri positivi.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 bis della l.p. 8/2002, è stato acquisito il parere favorevole della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si è espressa nella seduta dell'8 marzo 2016.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, in particolare l'art. 13 bis;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e come specificato al successivo punto 2, l'integrazione ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni previsti dall'art. 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, approvati con deliberazione della Giunta n. 783 di data 12 maggio 2015;
- 2) di prevedere l'introduzione dell'articolo 9 nell'allegato 1 parte integrante dei sopra citati Criteri come di seguito specificato:

“Articolo 9

Modifica del soggetto richiedente

Nel caso in cui al soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda di contributo e prima del provvedimento di concessione dello stesso, subentri un altro soggetto a quest'ultimo è ammesso il subentro nella titolarità della domanda. La struttura provinciale competente in materia di turismo verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 1, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, provvede con la concessione del contributo in capo al nuovo beneficiario; qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposto il diniego del contributo.

Dopo la concessione del contributo, ma prima della data di avvio dell'iniziativa, può subentrare un altro soggetto (cessionario) al beneficiario del contributo (cedente). La struttura provinciale competente in materia di turismo verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 1, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, dispone con determinazione il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario; qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposta la revoca del contributo.

Nei casi sopra citati è necessario che il nuovo soggetto presenti la seguente documentazione:

- a) domanda di subentro, contenente tra l'altro i dati identificativi del soggetto subentrante e del soggetto cedente, nonché i dati afferenti le iniziative e manifestazioni per la valorizzazione turistica provinciale oggetto di contributo, redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente, sottoscritta sia dal soggetto titolare che dal subentrante;
- b) dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, attestante di non fruire di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali per lo svolgimento dell'iniziativa oggetto della richiesta di contributo.

La spesa oggetto del finanziamento dovrà essere sostenuta dal nuovo soggetto beneficiario del contributo (cessionario) e ad esso dovrà essere intestata tutta la documentazione per la liquidazione del contributo.”

- 3) che l'integrazione di cui al punto 2) trovi applicazione retroattivamente anche per le domande relative all'anno 2016 già finanziate e quelle da finanziare;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

GBA